

CONSORZIO DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI TRENTO COMPRESI DEL BACINO IMBRIFERO MONTANO DEL FIUME BRENTA

-B.I.M. BRENTA-

PARERE DEL REVISORE

sulla proposta di deliberazione dell'Assemblea Generale avente ad oggetto

“Articoli 175 e 193 D.Lgs. 18 agosto 2000 - Variazione di assestamento generale e controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio – Bilancio di previsione finanziario 2017-2019”

Il sottoscritto, dott. Flavio Bertoldi, revisore dei conti per il triennio 01/06/2016-31/05/2019 nominato con deliberazione dell'Assemblea Generale n. 13 del 09/06/2016,

- ricevuta in data 05/07/2017 a mezzo posta elettronica la proposta di deliberazione dell'Assemblea Generale avente ad oggetto *“Articoli 175 e 193 D.Lgs. 18 agosto 2000 - Variazione di assestamento generale e controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio – Bilancio di previsione finanziario 2017-2019”*, corredata dai relativi prospetti contabili;
- visti il Bilancio di previsione per gli esercizi 2017-2019 e la relativa relazione accompagnatoria approvati con deliberazione dell'Assemblea Generale n. 27 del 19/12/2016;
- vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali) della legge regionale 3 agosto 2015, n. 22, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal

medesimo decreto; la stessa individua inoltre gli articoli del decreto legislativo 267 del 2000 che si applicano agli enti locali;

- visto il comma 1 dell'art. 54 della legge provinciale di cui al paragrafo precedente dove prevede che “In relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale.”;
- preso atto, pertanto, che, in ragione del combinato disposto delle disposizioni sopra richiamate, a decorrere dall'esercizio 2017 trovano applicazione, quanto alle variazioni di bilancio, le disposizioni contenute nel decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed, in particolare, l'articolo 175;
- visto l'art. 193, comma 2, del T.U.E.L., ai sensi del quale almeno una volta, entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:
 - a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
 - b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;
 - c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;
- rilevato che dalle attestazioni dei Responsabili dei Servizi dell'Ente non risultano debiti fuori bilancio da ripianare, né l'esistenza di situazioni che possono generare squilibri di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui, ovvero nella gestione della cassa;
- considerato che nella proposta di deliberazione in esame l'Ente dà atto, in esito alla verifica della gestione finanziaria di competenza, dei residui e di cassa, integrate con le risultanze delle variazioni di assestamento del bilancio di previsione 2017-2019 in approvazione, del permanere degli equilibri di bilancio in quanto non emergono dati che facciano prevedere un disavanzo di gestione o di amministrazione e che, pertanto, non risulta necessaria l'adozione di misure di riequilibrio;
- visto il T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei Comuni della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28/05/1999, n. 4/L, modificato con D.P.Reg. 01/02/2005, n. 4/L ed il relativo regolamento di attuazione emanato con D.P.G.R. 27/10/1999, n. 8/L;
- visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01/02/2005, n. 3/L;

- visto il Regolamento di contabilità del Consorzio approvato con deliberazione dell'Assemblea Generale n. 2 del 9 marzo 2001 e successive modificazioni;
- visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta di adozione della deliberazione in argomento, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile;

CONSIDERATO

- ✓ che le motivazioni delle variazioni proposte, dettagliatamente indicate nella proposta di deliberazione, possono ritenersi in via generale giustificate e pertinenti;
- ✓ che, per effetto delle variazioni in argomento, si intende parimenti modificato, per la parte finanziaria, anche la relazione al bilancio di previsione 2017-2019 approvata con la deliberazione n. 27 del 19/12/2016 sopra richiamata;
- ✓ che con la presente variazione non si altera il pareggio finanziario di bilancio e vengono rispettati tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e il finanziamento degli investimenti;
- ✓ che la variazione in argomento non pregiudica il rispetto dell'equilibrio finanziario basato sul saldo di competenza, che non potrà mai essere negativo, calcolato dalla somma delle entrate finali (entrate correnti, entrate in c/capitale ed entrate da riduzione di attività finanziarie) e diminuito dalle spese finali (spese correnti, spese in c/capitale e spese per incremento di attività finanziarie);
- ✓ che la variazione pareggia e che, pertanto, viene rispettato l'equilibrio generale di bilancio come risulta dai dati riassuntivi di seguito esposti:

MAGGIORI ENTRATE/MINORI SPESE	2017	2018	2019
<i>Minori spese correnti</i>	€ 24.900,00	€ -	€ -
<i>Fondo pluriennale vincolato di parte corrente</i>	€ -	€ 4.400,00	€ 4.400,00
<i>Avanzo di amministrazione non vincolato per investimenti</i>	€ 22.000,00	€ -	€ -
<i>Minori spese in conto capitale</i>	€ 3.000,00	€ -	€ -
<i>Totale risorse disponibili</i>	€ 49.900,00	€ 4.400,00	€ 4.400,00

MINORI ENTRATE/MAGGIORI SPESE	2017	2018	2019
<i>Maggiori spese correnti</i>	€ 24.900,00	€ 4.400,00	€ 4.400,00
<i>Maggiori spese in conto capitale</i>	€ 25.000,00	€ -	€ -
<i>Totale risorse utilizzate</i>	€ 49.900,00	€ 4.400,00	€ 4.400,00

ESPRIME

ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del T.U.E.L. parere favorevole all'adozione da parte dell'Assemblea Generale della deliberazione indicata in oggetto.

Trento, 06/07/2017

Il Revisore

dott. Flavio Bertoldi

Documento firmato digitalmente e inviato via Posta Elettronica Certificata (P.E.C.)